

STATUTO

LA MAGENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VARESE VA SAN MARTINO DELLA
BATTAGLIA 12

Numero REA: VA - 376784

Codice fiscale: 03757850122

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-01-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 62788/19598 di Repertorio
del 27 Gennaio 2020
STATUTO della società
"LA MAGENTA Società Cooperativa Sociale"
TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione.

1. È costituita la Società Cooperativa denominata "LA MAGENTA Società Cooperativa Sociale".
2. La società ha sede nel Comune di Varese.
3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 3 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 – Durata.

1. La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico.

1. La Cooperativa è retta e disciplinata dal principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire la promozione e l'integrazione sociale dei cittadini. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, potrà stipulare con i soci lavoratori, contratti di lavoro in forma subordinata, in forma autonoma, o in qualsiasi altra forma, se previsti dalla legge, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

La cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

2. La Cooperativa opera prevalentemente coi soci e può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 - Oggetto sociale.

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa potrà svolgere tutte le attività previste dalla legge n. 381 del 8/11/1991, che, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, qui si indicano :

1) la gestione, per conto di enti pubblici e privati, di strutture sociali, scolastiche e/o para-scolastiche, di servizi socio-sanitari ed educativi, la gestione di asili, asili nido, scuole materne, centri ricreativi, ludoteche e attività similari che siano ritenute necessarie per assicurare condizioni materiali e sociali che permettano il libero ed armonico sviluppo del bambino, dei ragazzi, dei giovani e degli studenti e la realizzazione del diritto alla maternità;

- 2) la realizzazione e/o la gestione di centri diurni di assistenza, case-famiglia, comunità-alloggio, case-albergo, case-protette e di incontro per minori, ragazze madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi di assistenza familiare;
- 3) lo svolgimento di attività sanitaria finalizzata a garantire i livelli di assistenza adeguata, compresa quella domiciliare, a persone bisognose nonché ospiti di residenze sanitario-assistenziali, attraverso la somministrazione di farmaci ed applicazioni diagnostiche secondo prescrizione medica, utilizzando, se del caso, anche personale per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi;
- 4) assicurare la fornitura di servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio o presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;
- 5) realizzare e/o gestire strutture extra-ospedaliere, residenze sanitarie assistenziali R.S.A., anche in luoghi di villeggiatura, per anziani, prevalentemente non autosufficienti e disabili, portatori di handicap, non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzate a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;
- 6) svolgere attività di coordinamento e di gestione dei servizi di carattere socio assistenziale, sia generici che qualificati infermieristici, nonché prestazioni specialistiche, forniti sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati;
- 7) svolgere attività di ristorazione collettiva e di approvvigionamento per ospedali, scuole, aziende, residenze assistenziali;
- 8) istituire e gestire reti di "tele-soccorso", "tele-assistenza" e "tele-medicina";
- 9) svolgere attività di assistenza e di consulenza, sia a favore dei soci della cooperativa che a favore di terzi;
- 10) svolgere attività produttive, agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, in misura non inferiore al 30% (trenta per cento), come indicato nella legge 8 novembre 1991, n. 381, compresa l'attività di facchinaggio, di pulizia, di manutenzione di parchi e di aree di verde pubblico o privato, di gestione di parcheggi e delle affissioni, di manutenzione di stabili, di attività di sorveglianza e sicurezza privata, di attività di controllo di accessi, di attività di igiene ambientale e in genere di svolgere semplici lavori manuali. I lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa, ai sensi dell'art.4 della legge 381/91;
- 11) gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, aziende in proprietà o in affitto, per la conservazione e trasformazione di prodotti in genere, gestire attività, per conto terzi, utilizzando anche mezzi propri, svolgere attività finalizzate alla commercializzazione dei prodotti. Ogni attività di cui al presente oggetto sociale dovranno essere svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi;
- 13) gestire attività di formazione e aggiornamento professionale per personale occupato, disoccupato o in attesa di avviamento al lavoro;
- 14) la cooperativa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività

analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi;

15) la cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci e finalizzata al raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci;

16) la cooperativa potrà altresì compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 e successive norme modificative ed integrative; potrà inoltre emettere, nei limiti previsti dalla legge, obbligazioni ed altri strumenti finanziari, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

17) la cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c. o ad un consorzio.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci cooperatori ordinari.

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Possono assumere la qualifica di soci coloro, persone fisiche, che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

3. Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

4. In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, attività esercitata/e e dislocazione sul territorio di quest'ultima/e, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza con essa.

Art. 6 - Categoria speciale di soci cooperatori.

1. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5 in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

2. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

3. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

4. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed econo-

mici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.
5. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.
6. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.
7. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.
8. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2, c.c.
9. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13, comma 1, del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
10. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14, comma 1, del presente statuto:
 - a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
 - b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.
11. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.
12. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla categoria speciale, deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 - Domanda di ammissione.

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
 - a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

2. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

3. L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

4. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

6. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Conferimenti e azioni dei soci cooperatori.

1. I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

2. Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari ad una per un importo di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

3. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 9 - Vincoli sulle quote e loro alienazione.

1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve

iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 - Obblighi del socio.

1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dell'eventuale sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata a.r. o con un messaggio di posta elettronica certificata alla Cooperativa.

Art. 11 - Diritti dei soci.

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

2. Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

3. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata ovvero tramite fax.

4. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

5. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 - Perdita della qualità di socio.

1. La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 - Recesso del socio.

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

2. In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

3. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata a.r. o mes-

saggio di posta elettronica certificata con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

4. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

5. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

6. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

7. Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 - Esclusione del socio.

1. L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quindici giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 - Liquidazione della partecipazione del socio escluso o receduto.

1. I soci receduti od esclusi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione sociale eventualmente rivalutata ai sensi dei successivi artt. 24, comma 6, lett. c), e 25.

2. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

3. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3, c.c.

4. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 - quinquies c.c., la cui liquidazione, unitamente

agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

5. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 - Morte del socio.

1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.

2. Gli eredi e/o i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, c.c.

4. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

5. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

6. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

Art. 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso.

1. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci deceduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

2. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, comma 1, lettere b), c), e d) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

3. La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Art. 18 - Responsabilità dei soci cessati.

1. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

2. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabi-

li verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19 - Strumenti finanziari.

1. Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, destinati ad investitori non professionali (risparmiatori) oppure ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2526 c.c., dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 - octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile.

Art. 20 – Regolamento.

1. In caso di emissione, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

2. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 21 - Assemblea speciale e partecipazione all'assemblea dei soci.

1. All'eventuale assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente titolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

2. Il regolamento di cui all'art. 20 può conferire ai sottoscrittori degli strumenti finanziari della cooperativa la possibilità di esprimere fino ad un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale e/o il diritto di eleggere fino ad un terzo degli amministratori della società.

Art. 22 - Nomina del collegio sindacale.

1. Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 - Elementi costitutivi.

1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24, comma 6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10, comma 1;
- d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

3. Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 24 - Bilancio di esercizio.

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

3. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

4. Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

5. Gli amministratori e i sindaci, oppure il revisore unico, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

6. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

7. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 25 – Ristorni.

1. L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

2. La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero o del valore nominale delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Co-

perativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in un apposito regolamento.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITÀ

Art. 26 - Decisioni dei soci.

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongono alla loro approvazione.
2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
 - a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - b) la nomina dell'Organo amministrativo;
 - c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 c.c. dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore unico;
 - d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
 - e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
 - g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
 - h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.
3. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 27 e 28.
4. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 30.

Art. 27 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta.

1. Nel caso in cui siano applicabili alla presente Cooperativa le norme sulla società a responsabilità limitata, la consultazione scritta dei soci, alternativa all'assemblea, può avvenire su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.
2. Ai soci è assegnato il termine di dieci giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.
3. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.
4. La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.
5. L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci o

al revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

6. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

7. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 28 - Decisioni mediante consenso espresso per iscritto.

1. Sempre nel caso in cui siano applicabili alla presente Cooperativa le norme sulla società a responsabilità limitata, il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art. 27. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo art. 29, comma 2.

3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 29 - Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum.

1. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 27 e 28 presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 21, comma 2, se sottoscrittore di strumenti finanziari oppure dall'art. 33, comma 4, se socio cooperatore persona giuridica.

2. Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del

consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Art. 30 - Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare.

1. Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 26, comma 2, e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

3. L'Assemblea è convocata con avviso da affiggere in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea al domicilio risultante dal libro soci, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive

alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum

costitutivo necessario. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori, dei Sindaci effettivi o del Revisore, se nominati. Tuttavia, in questo caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 31 - Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi.

1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

2. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col 51% dei voti dei soci con diritto di voto.

Art. 32 – Modalità delle votazioni.

1. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione

dell'Assemblea.

2. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa dei voti dei soci partecipanti all'assemblea.

3. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

4. La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 33 – Diritto di voto.

1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

2. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

3. Per i sottoscrittori di strumenti finanziari si applica il precedente art. 21, comma 2.

4. Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5, comma 3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro associati, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

5. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o di sottoscrittore di strumenti finanziari, e che non sia Amministratore, Sindaco, Revisore o dipendente della società come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 - Presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VII AMMINISTRAZIONE

Art. 35 – Amministrazione.

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione sarà composto da un numero di Con-

siglieri variabile da tre a sette, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

3. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, mentre la minoranza dei componenti il Consiglio di amministrazione può essere scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori che siano anche persone giuridiche.

4. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni, e comunque sempre nei limiti massimi di durata della carica e con le modalità stabiliti dalla legge.

5. Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 36 - Compiti degli Amministratori.

1. Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

2. Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

3. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale o al Revisore unico sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

4. Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei prodotti e/o dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 37 - Metodi decisionali semplificati.

1. Le decisioni del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo art. 38, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

2. La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i Consiglieri, ai Sindaci o al Revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

3. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

4. La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

5. Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 38 - Metodo decisionale collegiale.

1. Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

2. A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

3. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 39 - Integrazione del Consiglio.

1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

3. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'assemblea dei soci deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale o dal Revisore unico, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale o del Revisore unico, il Consiglio di Amministrazione è tenuto convocare l'assemblea dei soci per la sua sostituzione.

Art. 40 - Compensi agli Amministratori.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

Art. 41 – Rappresentanza.

1. Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

2. Può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

3. Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

5. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure a soggetti diversi, con l'osservanza delle norme vigenti.

TITOLO VIII ORGANO DI CONTROLLO

Art. 42 - Organo di controllo

L'assemblea dei soci, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa,

può nominare un Organo di controllo o un Revisore legale dei conti iscritto presso il Ministero di Giustizia.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale.

Art. 43 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale é composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Il Collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile; esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 43. Compiti

I membri del Collegio Sindacale o il Revisore restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

In caso di nomina del Collegio sindacale o del Revisore, ad essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2477 e seguenti c.c.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45 - Scioglimento della cooperativa.

1. La Cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la competenza a decidere o accertare il verificarsi della causa di scioglimento e a effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti previsti dalla legge, spetta all'Organo amministrativo.

3. L'assemblea straordinaria convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.

Art. 46 - Devoluzione patrimonio finale.

1. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 – Regolamenti.

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per di-

disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie

2. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 48 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione.

1. La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

2. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 49 - Norme applicabili. Rinvio.

1. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni ovvero quelle sulle società a responsabilità limitata qualora il numero dei soci della società dovesse scendere sotto i venti od il totale dell'attivo dello stato patrimoniale dovesse risultare non superiore ad un milione di Euro.

Firmato in originale

Eleonora Bianchi

Riccardo Bianchi

Alessandro Bianchi

Gabriele Salerno Notaio

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 23 DEL D. LGS N. 82 DEL 7 MARZO 2005,
CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE
AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.**